



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21679 del registro di segreteria, proposto, con ricorso depositato il 23 luglio 2025, da (Omissis), nato a (Omissis) il (Omissis) (c.f.: (Omissis)) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sandra Biglioli (c.f.: BGLSDR68H50E542U), con lei elettivamente domiciliata all' indirizzo di posta elettronica sandra.biglioli@avv.sp.legal-mail.it,

Contro

INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale- di La Spezia, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli (PEC avv.lilia.bonicioli@postacert.inps.gov.it – c.f. BNCLLI65E54D969F) per procura generale alle liti del 22.3.2023, Rep. 37875 a rogito notaio Roberto Fantini in Roma.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha adito questa Sezione per l'accertamento del proprio diritto all'esenzione fiscale di cui all'art. 1, comma 211,

	della legge n.232/2016 (legge finanziaria per il 2017) in quanto titolare di trattamento di pensione diretta e riconosciuto “equiparato a vittima del dovere”.	
	A tal fine ha esposto che:	
	- militare in congedo della Marina Militare (M.M.), con decreto ministeriale n.73 del 2025 è stato riconosciuto “equiparato a vittima del dovere” per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione;	
	- con pec del giugno 2024 ha chiesto all’INPS di La Spezia l’esonazione dall’IRPEF applicata alla pensione diretta in godimento, ai sensi dell’art. 1, comma 211, della legge n.232/2016, istanza riscontrata negativamente dall’Istituto previdenziale.	
	Con memoria depositata il 17.2.2026 si è costituito l’INPS che: in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice adito – la carenza di legittimazione passiva, atteso che la controversia non avrebbe natura pensionistica ma tributaria, in quanto non si controverte sul diritto ad una prestazione pensionistica ma sugli effetti fiscali di tali emolumenti, con conseguente giurisdizione del giudice tributario e legittimazione passiva dell’Amministrazione finanziaria; in subordine, chiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, poiché dall’accoglimento del ricorso deriverebbero conseguenze che coinvolgerebbero anche quest’ultima; nel merito, deduce la non riconducibilità della pensione in godimento del ricorrente alla fattispecie normativa suddetta; in ulteriore subordine, eccepisce l’intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto al rimborso delle somme versate a titolo di imposta Irpef sulla pensione diretta di cui è titolare, giusta art. art.38 del DPR n.602/1973; in estremo subordine, deduce che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa prima del riconoscimento del beneficio di legge.	
	2	

	Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 l'avv. Alessandro Muci, delegato, per il ricorrente, insiste come in atti. Il resistente, in persona dell'avv. Lilia Bonicioli, sviluppa l'eccezione di inammissibilità in considerazione della priorità della domanda amministrativa rispetto al riconoscimento del beneficio. In replica, l'avv. Alessandro Muci rileva che l'interesse sussisterebbe all'attualità. Il giudizio è stato quindi definito con la lettura del dispositivo in udienza.	
	DIRITTO	
	Il ricorrente ha adito questa Sezione per l'accertamento del proprio diritto all'esenzione fiscale di cui all'art. 1, comma 211, della legge n.232/2016, in quanto titolare di trattamento di pensione diretta e riconosciuto "equiparato a vittima del dovere".	
	Costituendosi, l'amministrazione resistente ha, tra l'altro, dedotto che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa prima del riconoscimento del beneficio di legge. In udienza ha quindi formulato esplicitamente eccezione di inammissibilità del mezzo, alla quale ha replicato il ricorrente osservando che l'interesse al ricorso sussisterebbe all'attualità.	
	Risulta dal ricorso che il ricorrente, militare in congedo della M.M., è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere con D.M. n. 73 del 2025. Sempre secondo quanto risulta dal ricorso, lo stesso ha formulato, con raccomandata pec presentata all'INPS di La Spezia a giugno del 2024, domanda di esenzione dall'imposta Irpef, riscontrata negativamente dall'istituto previdenziale. Secondo la prospettazione attorea, dunque, la domanda amministrativa è precedente il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 211, della legge n.232/2016, avvenuto con D.M. 73 del 2025. All'eccezione di inammissibilità formulata in udienza dal resistente, il patrono del ricorrente ha replicato che,	
	3	

	al momento della presentazione della domanda amministrativa, il procedi-	
	mento per il riconoscimento del beneficio ex art. 1, c. 211, legge n.232/2016	
	era <i>in itinere</i> e che, stante l'intervenuta conclusione positiva dello stesso pro-	
	cedimento, sussisterebbe allo stato l'interesse al ricorso. Quindi, anche se-	
	condo parte ricorrente alla presentazione della domanda amministrativa per il	
	riconoscimento del beneficio fiscale non sussisteva la condizione legale legit-	
	timante la domanda.	
	Osserva il giudicante che nella materia delle pensioni pubbliche, per esplicita	
	previsione normativa, riceve tutela giurisdizionale solo l'interesse pensioni-	
	stico concreto e attuale (<i>ex aliis</i> , Sez. Sicilia, n. 439/2020; Sez. Liguria, n.	
	110/2022). Nel caso di specie difetta tale interesse, avendo il ricorrente inter-	
	posto ricorso giurisdizionale avverso una decisione amministrativa compulsata	
	prima del conseguimento del beneficio previdenziale presupposto. Il ricorso si	
	appalessa pertanto come inammissibile. Le spese del giudizio possono essere	
	compensate stante la natura processuale della decisione.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in com-	
	posizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile	
	il ricorso.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.	
	IL GIUDICE	
	Antonino Grasso	
	Depositato in Segreteria il 2 aprile 2026 (f.to digitalmente)	
	4	